



Bruxelles, 7 ottobre 2025
(OR. en)

12995/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0248(NLE)

LIMITE

COEST 687
POLCOM 246

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea
e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte,
e l'Ucraina, dall'altra,
per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra² ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") può decidere la sopprimere o accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce. Tale decisione sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per tale merce secondo le tabelle dell'Unione o dell'Ucraina.

¹ Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1247/oj>).

² OJ L 161, 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2014/295/oj.

- (3) Su richiesta dell'Ucraina, nel 2021 sono state avviate consultazioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo. Le consultazioni sono state successivamente sospese a seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e dell'adozione da parte dell'Unione di misure unilaterali di liberalizzazione degli scambi del 4 giugno 2022(“misure commerciali autonome”) ai sensi del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Tali misure commerciali autonome sono state rinnovate nel 2023 ai sensi del regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e nel 2024 ai sensi del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Le Parti dell'accordo hanno ripreso le consultazioni nel 2025. Tali consultazioni hanno portato a un accordo provvisorio che deve essere adottato dal comitato per il commercio per estendere la portata della soppressione dei dazi doganali e a sostenere l'allineamento dell'Ucraina all'*acquis* dell'UE, che costituisce una parte importante dei negoziati di adesione dell'Ucraina con l'Unione.

-
- ³ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103
ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj>).
- ⁴ Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1
ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1077/oj>).
- ⁵ Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L, 2024/1392, 29.5.2024 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj>).

- (4) Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo nel corso del 2025.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, poiché la decisione di tale comitato avrà effetti giuridici.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la riduzione e la soppressione dei dazi doganali a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
